

ORIGINAL B



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3368/'13 Ruolo
 Generale promossa

DA:

~~XXXXXXXXXX~~ (avv. Marco Bordoni)

contro

Unipol S.p.a. — ora UnipolSai S.p.a. (Prof. Avv. A.
 Graziosi)

CONCLUSIONI COME IN ATTI

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come
 rinnovellato dalla L.69/'09.

Motivi della decisione

Nessuna contestazione sull' *an.*

L'attrice era trasportata pertanto la compagnia convenuta
 è responsabile ai sensi dell'art. 141 codice delle

SENT. N.

969/
15

R.G. N. 3368/'13

REP. N. 1017/15

CRON. 338/15
 Spedita:
 25/11/'14

Depositata il:

14 MAR. 2015.

OGGETTO:

r.c.a.

assicurazioni private.

Tutte le contestazioni si incentrano, dunque, sul *quantum*.

Le difese della compagnia – in particolare – si sono incentrate sulla non risarcibilità del danno dedotto con riferimento alla Legge 27/2012 con la quale sono state apportate le seguenti aggiunte al Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209): 1) *“Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”*; 2) *“Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.”*

L’attenzione della giurisprudenza reperita cade sulla disposizione secondo cui il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito “a seguito di riscontro medico legale da cui risulti **visivamente** o strumentalmente accertata l’esistenza di una lesione”: ciò significa che il medico legale può valutare strumentalmente ma anche “visivamente” la sussistenza della lesione, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza agli usuali criteri valutativi utilizzati dalla comunità scientifica (anche prima dell’entrata in vigore della legge 27/2012).

In tal senso Giudice di Pace di Torino, 28 novembre 2012, n. 8892) secondo cui :

“Le nuove norme non modificano dunque la precedente definizione di danno biologico ma, caso mai, ribadiscono la necessità di accertamenti obbiettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, come da più parti rilevato in dottrina in svariate occasioni, il che non comporta necessariamente l'adozione di una diversa e nuova criteriologia medica, tenuto conto che anche prima le valutazioni corrette delle lesioni alla persona dovevano essere conformi a criteri rigorosi ed obbiettivi. In sostanza, il richiamo al riscontro medico legale non fa altro che ribadire il modo di individuazione del danno biologico che fa comunque riferimento all'accertamento medico legale che viene pur sempre effettuato dal medico visivamente o strumentalmente secondo le nozioni di comune esperienza del professionista da sempre adottate. Tanto evidenzia anche come non si possano modificare i quesiti sinora posti in sede istruttoria ai CTU visto che si finirebbe per influire in modo atecnico su degli accertamenti che essi devono effettuare in base a tecniche di consolidata esperienza medica che non possono certo venir modificate in sede legislativa con semplici specificazioni della definizione del danno biologico già esistente nel compendio legislativo.”

Sul danno morale a detto che deve essere riconosciuto in misura del 25% sulla scorta dell'orientamento del Tribunale di Bologna (v. Dott. Candidi Tommasi sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009), cui il giudice adito non intende discostarsi.

Invero La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III, 3 marzo 2009, n.5057 ha stabilito che anche sulle lesioni cd. micropermanenti va riconosciuto il danno morale. Il Tribunale di Bologna pubblicando le proprie tabelle per il risarcimento del danno biologico

uniformandosi a quelle del Tribunale di Milano, ha precisato che:.... laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al Co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

Lo stesso aumento percentuale viene applicato dal Tribunale di Bologna anche al danno biologico temporaneo.

Ma vi è di più già dopo le Sezioni Unite dell' 11 Novembre 2008, la stessa successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito come il danno morale goda di una propria autonomia ontologica affermandone la meritevolezza di tutela (Cass. Sez. III 28 novembre 2008 n. 28407, Cass. Civ. Sez. III 12 dicembre 2008 n. 29191, Cass. Civ. Sez. III 20 maggio 2009 n. 11701)

Si è poi giunti anche alla smentita legislativa delle Sezioni Unite con il D.P.R. 3 marzo n. 37 ed infine con il D.P.R. 30 Ottobre 2009 n. 181 ove si introduce un regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi.

In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale, infatti art. 1 lett. b) per danno morale si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato.

Parafrasando l'estensore di una sentenza della Corte di

Appello di Torino sull'argomento si può dire che: sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole **riconferma** di un principio generale in una materia specifica. Tale danno che la più recente giurisprudenza tende a riconoscere interpretando le sentenze della Cassazione a Sezione Unite del novembre 2008, nel senso che non hanno negato autonomo rilievo al danno morale, anche se all'interno del genus danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione pochi giorni dopo le pronunce a Sezioni Unite con la sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008 ha affermato che: **l'autonomia ontologica** del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte".

Tale concetto è stato successivamente ribadito nella sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, nella quale si afferma: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, **dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto**, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.

Dopo pochi mesi le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009 hanno confermato la configurabilità del danno morale cd *pretium doloris* quale categoria autonoma all'interno del genus danno non patrimoniale.

Subito dopo sempre le Sezioni Unite con la sentenza n. 3677 del 16/02/2009 hanno stabilito che: Il danno c.d.

esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, **ma rientrando nel danno morale**, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato.

Con questa sentenza la Suprema Corte a Sezioni Unite riconosce il danno morale come autonoma categoria all'interno del danno non patrimoniale.

Con la sentenza n. 5057 del 03/03/2007 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza di 2° grado visto che: **Il danno morale** - già riconosciuto dal primo giudice sul presupposto che si trattava di illecito idoneo a configurare illecito penale - è stato quindi **erroneamente escluso** dal giudice di appello.

Ma anche la giurisprudenza di merito non è da meno visto che per esempio il Tribunale di Torino stabilisce che: la sentenza delle S.U. nr. 26975/2008 non giustifica in alcun modo letture abolizioniste del danno morale ove si chiarisce cosa debba intendersi per danno morale ovvero deve trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2667 del 03/12/2008 in un caso di incidente stradale ha riconosciuto: il danno morale all'attore nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico.

Anche il Tribunale di Milano con due successive sentenze (n. 14529 del 09/12/2008) ha stabilito che bisogna: rendere risarcibile **ogni profilo di danno non patrimoniale** che trovi riconoscimento e tutela a livello delle norme e dei principi costituzionali, come appunto il **danno morale**. (sentenza n. 14528 del 09/12/2008) deve essere accordato il **risarcimento del danno morale**.

Sempre il Tribunale di Milano con la sentenza n. 74 del 07/01/2009 dinanzi ad una invalidità dell' 1% di danno biologico dispone un aumento del danno non patrimoniale (alias morale) di circa $\frac{1}{3}$.

Il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 21/2009 del 12/01/2009 riconosce: il danno morale soggettivo nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico subito per il ristoro delle sofferenze e dei turbamenti patiti.

Anche il Tribunale di Bologna G.U. Dott. Candidi Tommasi nella sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009 dinanzi ad una IP del 3% stimabile in € 3.444,00 personalizza in aumento per ulteriori € 821,88 ovvero $\frac{1}{4}$ ritenendo: necessario procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione tenendo conto della sofferenza morale da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali.

Conforme (Trib. Di Arezzo sent. n. 19/09 del 13/02/2009; Trib. Di Milano sent. n. 2334 del 19/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 74 del 20/02/2009; Trib. Di Novara sent. n. 23 del 26/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 109 del 02/04/2009; Trib. Di Arezzo sent. n. 356 del 19/04/2009).

Anche la Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, e non da ultimo dalla convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal valore uomo, non essendo ammissibile un sistema liquidativo limitativo di tali danni e dovendo il giudice applicare al riguardo la normativa comunitaria disapplicando quella nazionale contrastante, tenendo sempre presente il principio dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto espressamente dalle stesse pronunce delle sezioni unite. Per concludere sul punto la Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. 6 II-107)

In conclusione il convenuto dovrà risarcire una ulteriore

somma pari al 25% a titolo di personalizzazione del danno da calcolarsi sul danno biologico, nella sola componente permanente.

Pertanto stando alla determinazione del CTU la quantificazione è la seguente:

IP 2 % (età 62 anni) € 1.295,74

ITT 15 gg. al 75% € 522,34

ITT 15 gg. al 50% € 348,23

ITP 15 gg. al 25% € 174,11

Totale d. biol. € 2.340,42 oltre ad € 585 (misura corrispondente al 25% del danno biologico accertato).

CTU e CTP vanno quantificate in € 854

Le spese stragiudiziali non vanno riconosciute sia perché non motivate e non provate nel loro quantum – comunque - in quanto assorbite da quelle giudiziali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 3368/13,

- Condanna la convenuta compagnia a pagare € 2.340,42 a titolo di danno biologico oltre ad € 585 per danno morale, oltre ad euro 854 per CTU e CTP oltre alle spese mediche riconosciute dal CTU,
- condanna altresì la convenuta compagnia a pagare le spese legali quantificate in € 1.300,00, oltre agli accessori di legge (Iva e CPA).

Il Giudice di Pace

Depositate in Cancelleria

il 14/03/2015

Doc. Res.

ORIGINAL B



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. Francesco Fiore

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3368/'13 Ruolo
Generale promossa

DA:

~~XXXXXXXXXX~~ (avv. Marco Bordoni)

contro

Unipol S.p.a. — ora UnipolSai S.p.a. (Prof. Avv. A.
Graziosi)

CONCLUSIONI COME IN ATTI

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento, ex art.132 c.p.c. come rinnovellato dalla L.69/'09.

Motivi della decisione

Nessuna contestazione sull' *an.*

L'attrice era trasportata pertanto la compagnia convenuta è responsabile ai sensi dell'art. 141 codice delle

SENT. N.

969/
15

R.G. N. 3368/'13

REP. N. 1017/15

CAS. 338/15

Spedita:

25/11/'14

Depositata il:

14 MAR. 2015.

OGGETTO:

r.c.a.

assicurazioni private.

Tutte le contestazioni si incentrano, dunque, sul *quantum*.

Le difese della compagnia – in particolare – si sono incentrate sulla non risarcibilità del danno dedotto con riferimento alla Legge 27/2012 con la quale sono state apportate le seguenti aggiunte al Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209): 1) *“Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”*; 2) *“Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.”*

L’attenzione della giurisprudenza reperita cade sulla disposizione secondo cui il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito “a seguito di riscontro medico legale da cui risulti **visivamente** o strumentalmente accertata l’esistenza di una lesione”: ciò significa che il medico legale può valutare strumentalmente ma anche “visivamente” la sussistenza della lesione, cioè a seguito di indagine obiettiva ed in osservanza agli usuali criteri valutativi utilizzati dalla comunità scientifica (anche prima dell’entrata in vigore della legge 27/2012).

In tal senso Giudice di Pace di Torino, 28 novembre 2012, n. 8892) secondo cui :

“Le nuove norme non modificano dunque la precedente definizione di danno biologico ma, caso mai, ribadiscono la necessità di accertamenti obbiettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, come da più parti rilevato in dottrina in svariate occasioni, il che non comporta necessariamente l'adozione di una diversa e nuova criteriologia medica, tenuto conto che anche prima le valutazioni corrette delle lesioni alla persona dovevano essere conformi a criteri rigorosi ed obbiettivi. In sostanza, il richiamo al riscontro medico legale non fa altro che ribadire il modo di individuazione del danno biologico che fa comunque riferimento all'accertamento medico legale che viene pur sempre effettuato dal medico visivamente o strumentalmente secondo le nozioni di comune esperienza del professionista da sempre adottate. Tanto evidenzia anche come non si possano modificare i quesiti sinora posti in sede istruttoria ai CTU visto che si finirebbe per influire in modo atecnico su degli accertamenti che essi devono effettuare in base a tecniche di consolidata esperienza medica che non possono certo venir modificate in sede legislativa con semplici specificazioni della definizione del danno biologico già esistente nel compendio legislativo.”

Sul danno morale a detto che deve essere riconosciuto in misura del 25% sulla scorta dell'orientamento del Tribunale di Bologna (v. Dott. Candidi Tommasi sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009), cui il giudice adito non intende discostarsi.

Invero La SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III , 3 marzo 2009, n.5057 ha stabilito che anche sulle lesioni cd. micropermanenti va riconosciuto il danno morale. Il Tribunale di Bologna pubblicando le proprie tabelle per il risarcimento del danno biologico

uniformandosi a quelle del Tribunale di Milano, ha precisato che:.... laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al Co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

Lo stesso aumento percentuale viene applicato dal Tribunale di Bologna anche al danno biologico temporaneo.

Ma vi è di più già dopo le Sezioni Unite dell' 11 Novembre 2008, la stessa successiva giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito come il danno morale goda di una propria autonomia ontologica affermandone la meritevolezza di tutela (Cass. Sez. III 28 novembre 2008 n. 28407, Cass. Civ. Sez. III 12 dicembre 2008 n. 29191, Cass. Civ. Sez. III 20 maggio 2009 n. 11701)

Si è poi giunti anche alla smentita legislativa delle Sezioni Unite con il D.P.R. 3 marzo n. 37 ed infine con il D.P.R. 30 Ottobre 2009 n. 181 ove si introduce un regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi.

In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addirittura offre una nozione legale di danno morale, infatti art. 1 lett. b) per danno morale si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato.

Parafrasando l'estensore di una sentenza della Corte di

Appello di Torino sull'argomento si può dire che: sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole **riconferma** di un principio generale in una materia specifica. Tale danno che la più recente giurisprudenza tende a riconoscere interpretando le sentenze della Cassazione a Sezione Unite del novembre 2008, nel senso che non hanno negato autonomo rilievo al danno morale, anche se all'interno del genus danno non patrimoniale.

La Corte di Cassazione pochi giorni dopo le pronunce a Sezioni Unite con la sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008 ha affermato che: **l'autonomia ontologica** del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte".

Tale concetto è stato successivamente ribadito nella sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, nella quale si afferma: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, **dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto**, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.

Dopo pochi mesi le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009 hanno confermato la configurabilità del danno morale cd *pretium doloris* quale categoria autonoma all'interno del genus danno non patrimoniale.

Subito dopo sempre le Sezioni Unite con la sentenza n. 3677 del 16/02/2009 hanno stabilito che: Il danno c.d.

esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, **ma rientrando nel danno morale**, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato.

Con questa sentenza la Suprema Corte a Sezioni Unite riconosce il danno morale come autonoma categoria all'interno del danno non patrimoniale.

Con la sentenza n. 5057 del 03/03/2007 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza di 2° grado visto che: **Il danno morale** - già riconosciuto dal primo giudice sul presupposto che si trattava di illecito idoneo a configurare illecito penale - è stato quindi **erroneamente escluso** dal giudice di appello.

Ma anche la giurisprudenza di merito non è da meno visto che per esempio il Tribunale di Torino stabilisce che: la sentenza delle S.U. nr. 26975/2008 non giustifica in alcun modo letture abolizioniste del danno morale ove si chiarisce cosa debba intendersi per danno morale ovvero deve trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 2667 del 03/12/2008 in un caso di incidente stradale ha riconosciuto: il danno morale all'attore nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico.

Anche il Tribunale di Milano con due successive sentenze (n. 14529 del 09/12/2008) ha stabilito che bisogna: rendere risarcibile **ogni profilo di danno non patrimoniale** che trovi riconoscimento e tutela a livello delle norme e dei principi costituzionali, come appunto il **danno morale**. (sentenza n. 14528 del 09/12/2008) deve essere accordato il **risarcimento del danno morale**.

Sempre il Tribunale di Milano con la sentenza n. 74 del 07/01/2009 dinanzi ad una invalidità dell' 1% di danno biologico dispone un aumento del danno non patrimoniale (alias morale) di circa $\frac{1}{3}$.

Il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 21/2009 del 12/01/2009 riconosce: il danno morale soggettivo nella misura di $\frac{1}{4}$ del danno biologico subito per il ristoro delle sofferenze e dei turbamenti patiti.

Anche il Tribunale di Bologna G.U. Dott. Candidi Tommasi nella sentenza n. 20076/09 del 29/01/2009 dinanzi ad una IP del 3% stimabile in € 3.444,00 personalizza in aumento per ulteriori € 821,88 ovvero $\frac{1}{4}$ ritenendo: necessario procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione tenendo conto della sofferenza morale da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali.

Conforme (Trib. Di Arezzo sent. n. 19/09 del 13/02/2009; Trib. Di Milano sent. n. 2334 del 19/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 74 del 20/02/2009; Trib. Di Novara sent. n. 23 del 26/02/2009; Trib. Di Montepulciano sent. n. 109 del 02/04/2009; Trib. Di Arezzo sent. n. 356 del 19/04/2009).

Anche la Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, e non da ultimo dalla convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal valore uomo, non essendo ammissibile un sistema liquidativo limitativo di tali danni e dovendo il giudice applicare al riguardo la normativa comunitaria disapplicando quella nazionale contrastante, tenendo sempre presente il principio dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto espressamente dalle stesse pronunce delle sezioni unite. Per concludere sul punto la Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. 6 II-107)

In conclusione il convenuto dovrà risarcire una ulteriore

somma pari al 25% a titolo di personalizzazione del danno da calcolarsi sul danno biologico, nella sola componente permanente.

Pertanto stando alla determinazione del CTU la quantificazione è la seguente:

IP 2 % (età 62 anni) € 1.295,74

ITT 15 gg. al 75% € 522,34

ITT 15 gg. al 50% € 348,23

ITP 15 gg. al 25% € 174,11

Totale d. biol. € 2.340,42 oltre ad € 585 (misura corrispondente al 25% del danno biologico accertato).

CTU e CTP vanno quantificate in € 854

Le spese stragiudiziali non vanno riconosciute sia perché non motivate e non provate nel loro quantum – comunque - in quanto assorbite da quelle giudiziali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, nella causa NRG 3368/13,

- Condanna la convenuta compagnia a pagare € 2.340,42 a titolo di danno biologico oltre ad € 585 per danno morale, oltre ad euro 854 per CTU e CTP oltre alle spese mediche riconosciute dal CTU,
- condanna altresì la convenuta compagnia a pagare le spese legali quantificate in € 1.300,00, oltre agli accessori di legge (Iva e CPA).

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

il 14/03/2015

Doc. 1/15